



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N° 59 del 30/12/2020

Sessione ordinaria _____ Convocazione Prima _____ Seduta pubblica _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **15:00**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, **in forma remota ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020.**

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	BENEDETTI DAVIDE	SI	
2	BRIGHENTI ROSARIO	SI	
3	BRIGHENTI IVANO	SI	
4	CONSOLATI DEVIS	SI	
5	DALL'OLIO PAOLO	SI	
6	BRIGHENTI LUCA	SI	
7	DONATINI MICHELA	SI	
8	BRIGHENTI SILVANO	SI	
9	BERTONCELLI TOMMASO	SI	
10	VERONESI ALDO	SI	
11	FACCIOLI MATTIA	SI	

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro**

Il Sig. **Dott. Davide Benedetti**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la Presidenza, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

DELIBERAZIONE N° 59 DEL 30/12/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del **Sindaco**, che procede alla presentazione del **punto 08** dell'ordine del giorno dell'odierna seduta avente ad oggetto: **"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'."**

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, di seguito succintamente riportati:

Sindaco: comunica che vengono confermate le tariffe 2019 salvo le agevolazioni che saranno stabilite dallo Stato o dal Comune a a ristoro per le attività interessate e per situazioni soggettive.

Bertoncelli: segnala che non vede riduzioni per la cittadinanza.

Veronesi: chiede chiarimenti su incentivi.

Sindaco: precisa nuovamente che le tariffe sono confermate salvo interventi a favore di categorie specifiche per l'anno 2021.

Donatini: conferma che è intenzione intervenire puntualmente su situazioni specifiche.

VISTA l'unità proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile del Settore Contabile, per quanto riguarda la regolarità contabile e del SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E PROGRAMMAZIONE per quanto riguarda la regolarità tecnica del presente provvedimento;

CON voti favorevoli 08, contrari //, astenuti 03 (Bertoncelli, Veronesi, Faccioli), espressi nella forma di legge di n. 08 consiglieri votanti su n. 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne forma parte sostanziale, per le motivazioni ivi riportate;

2 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su invito del Sindaco che propone l'immediata eseguibilità del provvedimento;

CON voti favorevoli 08, contrari //, astenuti 03 (Bertoncelli, Veronesi, Faccioli), espressi nella forma di legge di n. 08 consiglieri votanti su n. 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

Settore SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E PROGRAMMAZIONE

Bozza di Consiglio n. 114 del 23/12/2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 2 LUGLIO 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

Che la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 è stata emanata il 27/12/2019 Legge n. 160 pubblicata in G.U. n.304 del 30/12/2019 - Suppl. Ordinario n. 45, la quale ha profondamente modificato al tassazione locale;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle

suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RICHIAMATI:

- l'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007) in ordine all’approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali;

- i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base dell’imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RICHIAMATO altresì i commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n.160 che dispongono:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia; stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;

PRESO ATTO della Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote” con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 prescrivendo quanto segue:

“...Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integranteUn'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 02/07/2020 di nomina del Funzionario Responsabile IMU la Dott.ssa Maria Assunta Marra, Responsabile del Settore Amministrativo Contabile e Programmazione;

CONSIDERATO dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): aliquota pari al **4,75** per mille;
- 2) unità abitativa (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (sono incluse le pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): aliquota pari al **7,10** per mille, con abbattimento al 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) unità abitativa (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (sono incluse le pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): aliquota pari al **7,10** per mille, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
- 4) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00** per mille;
- 5) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati : aliquota pari al **1,00** per mille;
- 6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **8,60** per mille;
- 7) fabbricati classificati in categoria catastale A10, B1, C1, C3, C4, C5 : aliquota pari al **9,00** per mille;
- 8) fabbricati classificati in categoria catastale B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8: aliquota pari al **8,60** per mille;
- 9) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,6** per mille;
- 10) terreni agricoli: aliquota pari al [fino a 10,6] 0,00 per mille – **esenti in quanto ricedenti in aree montane**;
- 11) aree fabbricabili: aliquota pari al **9,00** per mille.

Attesa la necessità di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità finanziaria;

Ritenuto per quanto sopra, di confermare le aliquote IMU adottate nel 2020 anche per l'anno 2021, al fine di mantenere lo stesso gettito anche per il 2021;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati. Dichiarazione di immediata eseguibilità", resa immediatamente eseguibile;

VISTA altresì, la Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2020-2022", resa immediatamente eseguibile;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2. di approvare, nelle more della pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che a norma dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019 individuerà le fattispecie di aliquote entro cui l'ente potrà effettuare diversificazioni, per l'anno 2021 le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA APPLICATA
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	4,75 per mille detrazione €. 200,00
unità abitativa (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (sono incluse le pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) con abbattimento al 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria	7,10 per mille

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	
unità abitativa (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (sono incluse le pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato	7,10 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille;
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	8,60 per mille
fabbricati classificati in categoria catastale A10, B1, C1, C3, C4, C5	9,00 per mille
fabbricati classificati in categoria catastale B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8	8,60 per mille
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,6 per mille;
terreni agricoli	esenti in quanto ricadenti in aree montane
aree fabbricabili	9,00 per mille.

2. di confermare per l'annualità 2021 l'importo di €. 200,00 della detrazione prevista dal comma 749 della L. 160/2019, per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;

3. di dare atto che le scadenze di pagamento del tributo sono:

-16 giugno (prima rata o unico versamento)

- 16 dicembre (seconda e ultima rata)

Qualora i giorni su indicati fossero sabato o domenica la scadenza slitterebbe al lunedì successivo;

4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

7. Di dare atto che l’obbligo dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione “Privacy”;

INFINE, considerata l’urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/12/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in quanto conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brenzone sul Garda, li 23/12/2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Contabile e Programmazione
Dr.ssa Maria Assunta Marra

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Brenzone sul Garda, li 23/12/2020

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dr.ssa Maria Assunta Marra

Letto, confermato e sottoscritto

SINDACO
Dott. Davide Benedetti

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio Consolaro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale www.comune.brenzone.vr.it alla pagina Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà stessa trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Brenzone sul Garda,

Segretario Comunale
Dott. Giorgio Consolaro

ESECUTIVITA'

Brenzone sul Garda, _____

Segretario Comunale
Dott. Giorgio Consolaro
